

Libertà di insegnamento ed apprendimento nella Unione europea

Il 14 marzo ricorreva l'anniversario di una importante, quanto purtroppo poco conosciuta, Risoluzione del Parlamento europeo relativa alla Libertà d'insegnamento ed apprendimento nell'Unione Europea. Essa sostiene sostanzialmente tre tesi:

- 1) non vi è effettiva libertà di insegnamento ed apprendimento senza un corrispettivo finanziamento pubblico;
- 2) Ogni famiglia è libera di scegliere la scuola più conforme ai propri ideali, ai propri convincimenti e bisogni;
- 3) Agli Stati inadempienti sono applicate le procedure di infrazione dei diritti fondamentali e dei principi giuridici generali enunciati nella Convenzione europea.

Libertà di insegnamento e di scelta educativa

Risoluzione del Parlamento Europeo
approvata a Bruxelles il 14.3.84

IL PARLAMENTO EUROPEO

a. viste le proposte di risoluzione presentate rispettivamente il 9.10.81 dall'On. Vié sulla Libertà d'insegnamento nella Comunità (doc. 1-585/81), il 25.5.83 dagli Onn. Sassano e altri sulla Libertà d'insegnamento in Europa (doc. 1-356/83) e il 6.1.83 dall'On. Horgan sull'istruzione pluriconfessionale (doc. 1-1085/82),

b. vista la relazione della Commissione giuridica e il parere della Commissione gioventù-cultura-educazione-informazione-sport (doc. 1-1456/83),

c. nel riaffermare i principi stabiliti dalla **Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo** del 10.12.1948, segnatamente all'art. 26 concernente il diritto all'istruzione e il diritto dei genitori di decidere in merito al tipo di formazione da dare ai propri figli, nonché dal **Patto Internazionale sui diritti economici, sociali e culturali** del 19.12.1966, specie dal suo art. 13 concernente il diritto di ciascuno all'istruzione e la libertà di aprire e gestire istituti d'istruzione,

d. richiamandosi alla **Convenzione Internazionale contro la discriminazione nel campo dell'educazione** adottata dalla 11° Conferenza Generale dell'UNESCO a Parigi del 14.12.1960 e più specificatamente agli artt. 4 e 5 della stessa, relativi all'uguaglianza di possibilità e di trattamento nel campo dell'istruzione e al rispetto della libertà dei genitori a scegliere per i propri figli istituzioni diverse da quelle gestite dalle pubbliche autorità,

e. richiamandosi alla **Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali** del 4.11.1950, e in particolare all'art. 9 relativo alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione, nonché all'art. 2 del primo Protocollo aggiuntivo di detta Convenzione, del 20.3.82, relativo al diritto all'istruzione,

f. in ossequio alla **giurisprudenza** in materia di diritto all'istruzione e di diritto dei genitori a decidere in merito all'istruzione dei figli della **Corte Europea dei diritti dell'uomo**, e segnatamente alla sentenza del 7.12.196, serie A, n. 26, che conferma il diritto inalienabile dei genitori alla libera scelta educativa per i propri figli, conformemente al Primo Protocollo aggiuntivo alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,

g. vista la **dichiarazione comune** del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 5 aprile 1977 sulla tutela dei diritti fondamentali (1),

h. vista la **risoluzione del Parlamento del 7 luglio 1983** sulle scuole europee (2), avuto altresì riguardo alla situazione di accentuato pluralismo esistente in materia di istruzione negli Stati membri,

i. considerando la prossima adesione della Spagna e del Portogallo,

(1) G.U. n. C 103 del 27 aprile 1977, oppure i trattati che istituiscono la CE 1978, pag. 214.

(2) G.U. n. C 307 del 14.11.1983, pag. 36.

CHIEDE

I. che vengano riconosciuti i seguenti principi nell'ambito della Comunità europea

1. tutti i bambini e gli adolescenti hanno diritto di ricevere un'istruzione; tale diritto comprende il diritto di ciascun fanciullo di sviluppare al massimo le proprie attitudini e capacità: **i genitori hanno diritto di decidere** in merito all'istruzione e al genere di insegnamento per i loro figli minorenni, secondo principi istituzionali comuni e le relative norme d'attuazione;

2. **tutti** i bambini e gli adolescenti hanno diritto all'istruzione e all'insegnamento **senza discriminazioni** di sesso, di razza, di convinzioni filosofiche o religiose, di nazionalità o di condizione sociale o economica;

3. per l'accesso ad una scuola che riceve fondi pubblici non devono essere determinanti le condizioni economiche dei genitori o le origini del fanciullo dal punto di vista sociale, razziale o etnico, ma le attitudini e le inclinazioni di quest'ultimo;

4. il sistema scolastico deve **rispondere alle relative disposizioni della Convenzione europea sui diritti dell'uomo e sulle libertà fondamentali**, ai dettami del diritto comunitario concernenti soprattutto l'istruzione dei figli dei lavoratori migranti, come pure alla costituzione e alle esigenze culturali e sociali dello Stato membro in questione;

5. l'istruzione e l'insegnamento hanno per obiettivo il **completo sviluppo della personalità**, come pure un maggior rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;

6. la **libertà di insegnamento e di istruzione** deve essere garantita;

7. la libertà di insegnamento e di istruzione **comporta** il diritto di aprire una scuola e svolgervi attività didattica:

- tale libertà comprende inoltre il **diritto dei genitori di scegliere** per i propri figli, tra diverse scuole equiparabili, una scuola in cui questi ricevano l'istruzione desiderata; parimenti,

ogni fanciullo deve poter frequentare una scuola che, sul piano formativo e didattico, non privilegi alcuna religione o concezione filosofica; - non può essere compito dello Stato raccomandare o privilegiare scuole confessionali in generale, oppure scuole ispirate ad una determinata confessione, **né può lo Stato fare raccomandazioni o dare preferenze** del genere a favore dell'istruzione non confessionale;

- in virtù del diritto che è stato loro riconosciuto, spetta ai genitori decidere in merito alla scelta della scuola per i loro figli fino a quando questi ultimi non abbiano la capacità di fare autonomamente tale scelta. **Compito dello Stato è di consentire la presenza degli istituti di insegnamento pubblico o privato** all'uopo necessari;
- il rispetto della **libertà di coscienza** si impone sia agli istituti pubblici che fanno direttamente capo all'autorità dello Stato che agli istituti parificati o convenzionati;

8. gli istituti di insegnamento fondati per libera iniziativa, che soddisfino alle condizioni oggettive indicate dalla legge per il rilascio dei diplomi, sono **riconosciuti dallo Stato**. Essi attribuiscono i medesimi titoli delle scuole statali;

9. **il diritto alla libertà d'insegnamento implica per sua natura l'obbligo per gli Stati membri di rendere possibile l'esercizio di tale diritto anche sotto il profilo finanziario e di accordare alle scuole le sovvenzioni pubbliche necessarie allo svolgimento dei loro compiti e all'adempimento dei loro obblighi in condizioni uguali a quelle di cui beneficiano gli istituti pubblici corrispondenti, senza discriminazione nei confronti degli organizzatori, dei genitori, degli alunni e del personale**, a ciò -non osta però che da parte degli istituti d'insegnamento fondati per libera iniziativa si esiga un certo contributo proprio, quale espressione della responsabilità propria e a sostegno della loro indipendenza;

10. spera che i principi sopra esposti riguardanti la libertà d'istruzione verranno pienamente rispettati dalla Spagna e dal Portogallo, con la loro adesione alla Comunità;

II. che, per l'attuazione dei principi sopraelencati, vengano adottate le seguenti misure:

1. al fine di agevolare l'assunzione postscolastica di attività professionali, il Consiglio emana, deliberando, a norma dell'articolo 57 del Trattato CEE, direttive intese al **reciproco riconoscimento** di certificati, diplomi e altri titoli, ponendo su un piano di parità, i titoli rilasciati dalle scuole statali e dalle scuole riconosciute dallo Stato; la Commissione deve vigilare affinché nell'applicazione di questa direttiva venga-garantita tale libertà negli Stati membri;

2. i Ministri, della Pubblica Istruzione riuniti in sede di Consiglio adottano, al fine di garantire la libera e indiscriminata circolazione nella Comunità di quanti abbiano terminato gli studi - siano essi avvenuti in scuole statali o in scuole riconosciute dallo Stato -, adeguate raccomandazioni, onde raggiungere una **equipollenza sostanziale fra titoli** rilasciati da scuole statali e quelli rilasciati da scuole riconosciute dallo Stato;

3. **le procedure applicabili in caso di violazione dei diritti fondamentali e dei principi giuridici generali enunciati nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo, riconosciuta dalla Comunità europea, si applicano anche in caso di violazione della libertà di istruzione;**

4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione ai Ministri della Pubblica Istruzione, al Consiglio, alla Commissione e ai governi della Spagna e del Portogallo.